



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE

nel procedimento introdotto ai sensi dell'art. 671 e 669 ter c.p.c., iscritto al n. **2230/2024** r.g.a.c., promosso da:

S.P.A. (C.F. P.IVA

in persona del procuratore speciale avv.

, giusta procura alle liti prodotta in allegato al ricorso

RICORRENTE

contro

(C.F.

rappresentato e difeso dagli avv.

, giusta procura prodotta in

allegato alla memoria di costituzione

RESISTENTE

Il Giudice dott. Valeria Belli, a scioglimento della riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

premesso che:

s.p.a. ha chiesto l'emissione di un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di
fino alla concorrenza dell'importo di € 111.348.931,83 oltre interessi maturati e maturandi, in vista della successiva azione di merito volta a:

1. accertare e dichiarare che non è debitore dello Stato della Libia e che le somme di cui al credito trasferito al resistente costituiscono un trasferimento/pagamento indebito;
2. dichiarare tenuto il resistente a restituire l'importo pari ad € 111.348.931,83 o comunque le somme che nel frattempo fossero state indebitamente versate da Intesa San Paolo s.p.a. all'ing.

3. dichiarare tenuto e condannare l'ing. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da s.p.a. almeno entro l'importo indicato;

a fondamento della domanda ha esposto: - che in data 19.1.2024 è stata emessa ordinanza di assegnazione nell'ambito della procedura esecutiva n. 44/2023 debitore esecutato s.p.a. in favore di per l'importo di € 111.348.931,83, con ordine al terzo pignorato Intesa San Paolo s.p.a. di corrispondere la somma assegnata; - che il titolo esecutivo azionato in tale procedura esecutiva è costituito dall'ordinanza di assegnazione adottata all'esito nella procedura esecutiva n. 20812/2016 instaurata da nei confronti dello Stato della Libia, emessa in data 23.9.2018 (e successiva integrazione in data 15.10.2018), che vedeva quale terzo

pignorato s.p.a.; - che tale ultima ordinanza di assegnazione è stata emessa in considerazione “della produzione dell’effetto legale della mancata contestazione del credito assoggettato a pignoramento ex art. 548, co. 2, c.p.c., a seguito e per effetto del mancato riscontro da parte di s.p.a. della notificazione rituale e tempestiva dell’atto integrativo del pignoramento ex art. 548 c.p.c., “fino alla concorrenza di € 131.736.564,00, ai sensi dell’art. 546, comma 1, c.p.c., comprensive degli interessi successivi, delle spese, competenze ed onorari della presente procedura...”, come si legge testualmente a pag. 2 del provvedimento; - che tuttavia nessun credito poteva vantare lo Stato della Libia nei confronti di s.p.a, con la conseguenza che non poteva ritenersi sussistente alcuna *causa solvendi* a fondamento dell’ordinanza di assegnazione emessa in data 23.9.2018 e conseguentemente a sostegno di quella emessa in data 19.1.2024, essendo stata indicata nell’atto di pignoramento e nel successivo atto integrativo in maniera del tutto generica la ragione di credito ed essendo infondato sia il riferimento al credito derivante dalle accise, che quello asserito nei confronti del National Oil Corporation (NOC); - che di conseguenza l’assegnazione e l’eventuale versamento da parte di Intesa San Paolo delle somme depositate da s.p.a. sul proprio conto corrente avrebbe dovuto essere qualificato come indebito; - che il provvedimento di assegnazione non avrebbe potuto in ogni caso far sorgere crediti inesistenti, dovendosi ritenere applicabile il principio di cui all’art. 1260 c.c.; - che il credito assegnato era già uscito dal patrimonio di ed entrato in quello del resistente; - che dovevano ritenersi sussistenti tutti i presupposti di cui alla fattispecie dell’indebito; - che l’azione ex art. 2033 c.c. deve essere proposta nei confronti dell’*accipiens*; - che, peraltro, il resistente doveva ritenersi responsabile del danno cagionato alla ricorrente, dal momento che era pienamente consapevole dell’inesistenza del debito di s.p.a. nei confronti dello Stato della Libia; - che oltre al profilo del *fumus boni iuris* ricorreva anche quello del *periculum in mora*, tenuto conto della sproporzione tra il patrimonio del resistente e l’ammontare del credito da tutelare;

in data 7.2.2024, è stato autorizzato *inaudita altera parte* il sequestro conservativo;

si è costituito chiedendo il rigetto delle domande formulate con la conseguente revoca del provvedimento emesso *inaudita altera parte*;

a tal fine ha dedotto: - che la domanda della controparte avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, in quanto il pagamento non è ancora avvenuto e di conseguenza il debito della Libia nei confronti del resistente non è estinto; - che nella sostanza la controparte mirava ad ottenere un provvedimento di natura inibitoria, volto ad impedire uno spostamento patrimoniale; - che la controparte non aveva attivato in maniera tempestiva i rimedi previsti nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi; - che difettava comunque il requisito del *periculum in mora*, in quanto s.p.a. avrebbe potuto sempre agire nei confronti dello Stato della Libia ed anche quello del *fumus boni iuris*, dal momento che legittimato passivo dell’azione restitutoria non poteva ritenersi il resistente, ma lo Stato della Libia; - che la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 /2019 non è stata interpretata correttamente dalla controparte, in quanto nella medesima si evidenzia la facoltà

per il terzo pignorato di agire con l'azione di ripetizione di indebitto nei confronti del solo debitore esecutato, in quanto una interpretazione nel senso affermato da s.p.a. comporterebbe un insanabile contrasto con il principio di stabilità del provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo; - che invero il pagamento dell'originario terzo pignorato doveroso in quanto in esecuzione di un provvedimento giudiziale irrevocabile, giovava esclusivamente al debitore esecutato Stato della Libia, in relazione al quale il pagamento spiega effetto estintivo del credito dell'ing. - che nella specie non poteva ritenersi applicabile il principio stabilito per i trasferimenti consensuali di credito (art. 1266 c.c.) – che al più il fenomeno avrebbe potuto essere assimilato a quello della delegazione cumulativa di pagamento; - che anche la prospettata domanda di natura risarcitoria non poteva ritenersi fondata, in quanto doveva escludersi l'ammissibilità di una tale domanda al di fuori dell'ambito delle opposizioni esecutive; - che peraltro nel merito non sussisteva alcuno dei presupposti necessari al suo accoglimento, non potendosi sostenere alcuna consapevolezza in capo al resistente in ordine all'inesistenza del credito dello Stato della Libia nei confronti di s.p.a., - che, anche in ipotesi di ritenuta fondatezza della prospettazione di parte ricorrente, nessuna somma si potrebbe riconoscere a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto delle disfunzioni organizzative s.p.a. che avevano determinato l'infruttuosità dei rimedi endo-esecutivi;

è stato concesso termine per il deposito di note conclusive;

OSSERVA

A. I PRESUPPOSTI FATTUALI DELL'ODIERNA AZIONE.

Prima di valutare la fondatezza dell'istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.c., appare opportuno sintetizzare come segue le circostanze di fatto che costituiscono i presupposti della domanda di sequestro:

- quale erede di Alfonso titolare della ditta individuale Mediterraneum Joint Venture, sulla scorta della sentenza di delibazione della Corte d'Appello di Firenze n. 1745/2006 relativa alla pronuncia del 15.4.2000 della Corte d'Appello di Tripoli, ha proposto nell'anno 2016 procedura esecutiva presso terzi (r.e. 20812/2016), che vedeva quale debitore lo Stato della Libia e quali terzi pignorati tra gli altri s.p.a.;
- nell'ambito di tale procedura s.p.a. non si è presentata a rendere la dichiarazione e, in data 23.9.2018, è stata emessa ordinanza di assegnazione, ritenendosi prodotto l'effetto legale della mancata contestazione del credito assoggettato a pignoramento ai sensi degli artt. 548 II comma e 549 c.p.c.;
- sulla scorta di tale ordinanza di assegnazione, ha introdotto procedura esecutiva contro s.p.a., con terzo pignorato Intesa San Paolo s.p.a.;
- in data 19.1.2024, è stata emessa ordinanza di assegnazione in tale ultima procedura, con ordine alla Intesa San Paolo s.p.a. di corrispondere ad la somma di €

111.348.931,83, con gli interessi legali ex art. 1284 comma I c.c. successivi al 15.12.2023 e fino al saldo;

- è pacifico che Intesa San Paolo s.p.a. non abbia ancora provveduto a corrispondere all'ing. le somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione.

B. L'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SEQUESTRO.

s.p.a. ha chiesto l'emissione di un provvedimento di sequestro conservativo, al fine di garantire la fruttuosità della successiva azione di merito nella quale intende domandare, come già indicato nella premessa in fatto, l'accertamento dell'inesistenza di un credito dello Stato della Libia nei suoi confronti e di conseguenza l'accertamento dell'indebito oggettivo, costituito dall'assegnazione di tale credito, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente nelle more corrisposte.

La difesa del resistente ha sostenuto l'inammissibilità dell'azione, in considerazione della circostanza che il credito a cautela del quale è stato richiesto il sequestro non è ancora sorto e comunque non potrebbe mai sorgere in ipotesi di conferma del provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte*.

Occorre brevemente premettere che la cautela richiesta costituisce mezzo di conservazione della garanzia generica, avente la finalità di preservare la fruttuosità dell'esecuzione forzata in ipotesi di accoglimento della futura azione di merito: come è noto, l'effetto della concessione della misura si risolve nella costituzione di un vincolo di indisponibilità in favore del creditore sequestrante.

Al fine di vagliare l'ammissibilità della domanda cautelare, deve quindi anzitutto valutarsi se l'emissione dell'ordinanza di assegnazione abbia di per sé determinato lo spostamento patrimoniale, che, ove accertato come indebito, costituirebbe il presupposto per l'accoglimento della domanda di merito.

Sul punto la difesa del resistente ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 2928 c.c., l'effetto estintivo del diritto dell'assegnatario nei confronti dell'originario debitore si determina esclusivamente con la riscossione del credito assegnato, che nel caso di specie non è avvenuta e non potrebbe se confermato il sequestro. Tuttavia la disposizione richiamata evidentemente riguarda la sorte dell'originario credito, escludendo che, in mancanza dell'effettivo pagamento da parte del terzo, si produca l'effetto satisfattivo nei confronti del precedente, ma non incide sul diverso profilo relativo alla circostanza che, già con la mera emissione dell'ordinanza di assegnazione, il patrimonio del debitore esecutato subisca una diminuzione, per effetto della immediata efficacia traslativa della titolarità del credito pignorato (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17441 del 04/07/2018 secondo cui *"l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo"*; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10820 del 05/06/2020 in motivazione *"la procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di*

soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definitiva"; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17021 del 14/06/2023 secondo cui l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione").

La scissione tra il momento della diminuzione patrimoniale dell'esecutato e quello del soddisfacimento del credito del procedente è chiaramente riconosciuta nell'ordinanza della Suprema Corte Sez. 6 - 1, n. 25421 del 24/11/2015 dove si legge che "*nel caso di pagamento coattivo mediante assegnazione di credito, in cui si verifica (come in altri casi) una scissione tra il momento depauperativo e quello satisfattivo, il primo realizzandosi con l'assegnazione coattiva del credito ed il secondo con il successivo adempimento del terzo, è al provvedimento giudiziale di assegnazione che bisogna fare riferimento (al fine di verificare l'efficacia del pagamento del debito corrispondente al credito assegnato nel rapporto tra creditore e terzo, in ipotesi di fallimento del debitore)".*

Deve quindi ritenersi che per effetto dell'immediatezza dell'effetto traslativo del credito (oltre che della sua irretrattabilità), l'ordinanza di assegnazione costituisca in astratto e di per sé l'attribuzione patrimoniale, che il ricorrente asserisce essere indebita, giustificando la prospettazione della futura azione di merito in termini di "restituzione del credito".

C. IL FUMUS BONI IURIS.

s.p.a., in considerazione dell'efficacia della pronuncia in ordine all'esistenza del debito nei confronti dello Stato della Libia esplicitamente limitata alla procedura esecutiva, chiede di accertare invece con efficacia di giudicato l'inesistenza di tale rapporto di credito e conseguentemente l'emissione di una pronuncia di merito che comporti la ripetizione dell'indebito, invocando a sostegno della propria prospettazione il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2019.

La difesa dell'ing. sostiene, al contrario, che ammettere la fondatezza di tale prospettata azione comporterebbe il sovvertimento del principio di irretrattabilità delle ordinanze di assegnazione, mentre al più potrebbe ammettersi che l'azione di ripetizione dell'indebito sia

proponibile nei confronti dell'originario debitore (Stato della Libia), che all'esito del pagamento della somma oggetto di pignoramento vedrebbe estinto il suo debito nei confronti dell'odierno resistente. Deve quindi essere anzitutto chiarita la portata dell'effetto preclusivo attribuito all'ordinanza di assegnazione.

Va osservato che la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dalla parte resistente, per sostenere la non esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, prende le mosse in gran parte dei casi da procedure esecutive immobiliari, in cui si discute in ordine alla irretrattabilità del progetto di distribuzione (così in Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020, dove viene chiarito che il debitore non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso; allo stesso modo in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011) e nella sostanza in relazione alla stabilità degli effetti tra il debitore ed il creditore. Nel caso di specie, al contrario, con riguardo all'ordinanza emessa all'esito della procedura esecutiva n. 20812/2016, il contenuto della domanda prospettata dal ricorrente attiene all'accertamento dell'esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato. Come esplicitamente enunciato sia nell'art. 548 c.p.c. che nell'art. 549 c.p.c., il meccanismo della *ficta confessio* comporta "la non contestazione ai fini del procedimento in corso se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei di appartenenza del debitore in possesso del terzo" (come statuito dalla prima delle due disposizioni) e nel caso in cui "a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza", la quale "produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione" (art. 549 c.p.c.).

In ordine all'efficacia dell'ordinanza resa ai sensi delle norme indicate, è stato chiarito che *"nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla deliberazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato"* (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 172/2019, investita della questione di legittimità degli artt. 548 e 549 c.p.c., come modificati per effetto del decreto-legge n.83/2015 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015, ha ritenuto pienamente compatibili le disposizioni richiamate rispetto agli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e

settimo, della Costituzione, evidenziando nella motivazione, oltre alle garanzie di natura endo-procedimentale previste, anche la produzione di effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e la conseguente inidoneità alla formazione di giudicato sull'*an* o sul *quantum* del debito del terzo nei confronti dell'esecutato, con la conclusione che "resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un'azione di ripetizione di indebito oggettivo".

In ordine al contenuto di tale pronuncia, la parte resistente ha proposto una lettura diversa da quella sostenuta s.p.a., a mente della quale il riferimento all'azione restitutoria dovrebbe interpretarsi nel senso che rimarrebbe aperta la possibilità per l'originario terzo pignorato di esercitare il proprio diritto nei confronti del debitore pignorato, mentre sarebbe esclusa la fondatezza dell'azione rivolta verso il creditore e ciò sulla base del diritto vivente formatosi in materia di irretrattabilità degli esiti delle procedure esecutive.

A prescindere dalla considerazione che già sopra si è chiarito come le pronunce richiamate dalla difesa non attengano specificamente a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, sul punto appare dirimente la considerazione che pacificamente l'azione di ripetizione di indebito oggettivo va rivolta nei confronti dell'*accipiens*, vale a dire nei confronti del soggetto a favore del quale è stata realizzata l'attribuzione patrimoniale. Tale principio risulta costantemente espresso nelle pronunce della Suprema Corte, quali Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 25170 del 07/12/2016 secondo cui "*rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.*", Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011 a mente della quale "*la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento*" ed inoltre da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023 che specifica che "*nel caso in cui, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la somma pagata risulti non dovuta, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta*".

Sulla base di tali considerazioni non appare ipotizzabile che la Corte Costituzionale abbia effettuato un improprio riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito, intendendo con tale locuzione l'azione nei confronti dell'originario debitore, che non potrebbe essere correttamente qualificata come tale: deve quindi concludersi che la *condictio indebiti* debba essere proposta dal *debitor debitoris* nei confronti dell'assegnatario.

Nel merito, la domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito prospettata dalla parte ricorrente è assistita da *fumus* di fondatezza, tenuto conto della genericità delle allegazioni

contenute nell'originario atto di pignoramento presso terzi, nel quale si fa riferimento alle somme relative alle accise di cui all'art. 5 legge n. 7/2009 e a quelle dovute in favore dello Stato della Libia per il tramite dell'ente statale petrolifero libico (NOC). Non emergono allo stato elementi tali da ritenere che l'addizionale sul reddito (prevista dall'art. 3 della legge 7/2009, attualmente abrogato) costituisca un credito dello Stato libico, trattandosi di imposta in ipotesi dovuta allo Stato Italiano. Quanto all'ente statale petrolifero (NOC), sono stati forniti elementi concreti per ritenere la sua autonomia soggettiva rispetto allo Stato della Libia. In generale la produzione documentale di parte ricorrente (in particolare le relazioni di KPMG) fa emergere la carenza di evidenti poste debitorie s.p.a. nei confronti dello Stato della Libia.

D. IL PERICULUM IN MORA

Ricorre il presupposto del pericolo nel ritardo, in considerazione del rapporto di sproporzione, sia quantitativo che qualitativo, tra il patrimonio del resistente e l'ammontare del credito da tutelare: in particolare la natura dei oggetto di domanda, costituiti da somme depositate in un conto corrente, è tale da far presumere la facilità di sottrazione mediante atti di disposizione, che non necessitano di alcuna forma di pubblicità.

Per quanto esposto, il decreto di sequestro emesso deve essere confermato, con la precisazione che il suo oggetto va esteso anche agli interessi sulla somma di € 111.348.931,83 a decorrere dalla proposizione della domanda cautelare.

Va fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito, all'esito del quale si procederà alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

visti gli art. 671 e 669 sexies c.p.c.,

conferma il provvedimento, emesso in data 7.2.2024, con cui è stato autorizzato il sequestro conservativo in favore di s.p.a. sui di e sulle somme a lui dovute fino alla concorrenza dell'importo di € 111.348.931,83 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma I c.c. decorrenti dalla data di deposito del ricorso;

fissa termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito;

spese al definitivo.

Si comunichi.

Roma 18.3.2024

Il Giudice
dott. Valeria Belli